

# COMUNE DI MOLTRASIO

## STATUTO

### **Titolo I**

#### **PRINCIPI FONDAMENTALI**

##### **Articolo 1**

Il Comune di Moltrasio è l'Ente locale che rappresenta la comunità che risiede ed opera nel suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove l'ordinato sviluppo civile, economico e sociale nell'ambito della sua autonomia assumendo la programmazione come metodo di intervento e avendo come valori di riferimento i diritti e la dignità della persona, i principi della giustizia, della uguaglianza, delle pari opportunità, della solidarietà, del lavoro come fonte di emancipazione umana ed il sostegno alle persone in difficoltà.

##### **Articolo 2**

Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, promuove l'armonico assetto del territorio salvaguardandone le caratteristiche con una idonea politica urbanistica ed ecologica; favorisce lo sviluppo economico in ogni settore di propria competenza, promuove l'organizzazione ed il godimento dei servizi sociali anche al fine di preservare lo stato di salute ed accrescere il benessere dei cittadini, favorisce inoltre le attività culturali e ricreative e la pratica delle attività sportive ad ogni livello ed età.

##### **Articolo 3**

Il Comune per meglio perseguire i fini che gli sono assegnati promuove la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale e assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e la massima accessibilità ai

propri uffici e servizi.

#### **Articolo 4**

Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione:

- con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri Enti pubblici, anche attraverso il coordinamento dei rispettivi strumenti programmatori;
- con la Parrocchia;
- con i privati.

#### **Articolo 5**

Il Comune, nella gestione dei servizi, orienta le proprie scelte secondo criteri di efficienza e di efficacia, favorendo ove possibile la partecipazione democratica e valutando anche l'opportunità, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e sociali, della concessione degli stessi servizi a terzi.

#### **Articolo 6**

Il Comune ha sede nel palazzo civico presso il quale apposito spazio è dedicato all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Lo Stemma Comunale è quello approvato con decreto reale in data 19 settembre 1929; le caratteristiche e l'uso del Gonfalone sono disciplinate dalle norme vigenti e dal regolamento.

L'uso e la riproduzione dello stemma comunale per fini non istituzionali è vietato.

### **Titolo II**

#### **Organi del Comune**

#### **Articolo 7**

Sono organi del Comune, il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco

#### **Capo I**

#### **Il Consiglio Comunale**

#### **Articolo 8**

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune,

2. Alla competenza del Consiglio sono assegnati i seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni; i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
- d) le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento di organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione 'dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione di tributi e il loro ordinamento, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza' della

Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina, e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre comunque a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

4. Sono fatte salve le disposizioni di legge modificative o integrative degli atti fondamentali di competenza del Consiglio elencati nel precedente comma 2.

### **Articolo 9**

1. Ad ogni fine previsto dallo Statuto, è Consigliere Anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

2. In ogni ipotesi di assenza o impedimento del Consigliere Anziano è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

3. Il Sindaco presiede il Consiglio comunale. In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi dall'altro assessore ai sensi del successivo art.24, comma 1.

4. Qualora non siano presenti in aula il Sindaco e gli altri Assessori, il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere Anziano.

5. Non possono presiedere il Consiglio gli Assessori che non siano consiglieri.

6. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti e ne fa osservare il regolamento; concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il Consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del

pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

### **Articolo 10**

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni consiliari permanenti, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione e commissioni speciali per l'esame di particolari problemi, la cui composizione, i cui compiti e i cui poteri sono stabiliti dal provvedimento istitutivo.

2. Il regolamento individua i casi in cui le sedute delle commissioni possono non essere pubbliche, assicura la presenza delle minoranze in seno alle commissioni permanenti, commissioni di indagine e speciali e disciplina le modalità per le consultazioni e le audizioni.

3. Nella composizione delle commissioni di cui al presente articolo dovrà essere garantita, di norma, la rappresentanza dei due sessi in misura non inferiore ad un quinto.

*4. Nelle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia la presidenza è attribuita al rappresentante prescelto dalla minoranza consiliare, eventualmente designato in forma congiunta qualora siano presenti più gruppi di opposizione. In difetto della designazione congiunta, o in caso di mancato accordo, la presidenza è attribuita al rappresentante del gruppo di minoranza che ha conseguito il maggior numero di seggi”.*

### **Articolo 11**

1. Il Consiglio comunale stabilisce l'ammontare delle indennità spettanti ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalle leggi dello Stato.

### **Articolo 12**

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione; ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere il proprio domicilio nel territorio comunale dandone comunicazione alla segreteria del Comune.

2. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, quale primo

adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti.

*3. Nella stessa seduta, subito dopo il giuramento, il Sindaco comunica la nomina dei componenti della nuova Giunta unitamente alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato che il Consiglio discute ed approva in apposito documento.*

*3-bis. Le linee programmatiche di cui al comma 3 possono essere adeguate in ogni tempo purché approvate in atti fondamentali dal Consiglio Comunale. La verifica periodica di tali programmi è effettuata sulla base della relazione informativa annuale della Giunta Comunale ai sensi del successivo art.23, comma 2. Tale verifica è esclusa quando sia riferita ad una Amministrazione diversa da quella in carica o quando quest'ultima, nel periodo considerato, abbia assunto il mandato in un tempo inferiore ai dodici mesi.*

4. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione; la relativa seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

5. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione; la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Consiglio a mezzo di lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata, personalmente al protocollo generale del Comune. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

7. Il seggio che durante il **mandato** rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue

immediatamente l'ultimo eletto.

8. Il Consiglio comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

9. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capi gruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

10. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed inderogabili.

***11. Decade dalla carica il consigliere che non partecipi senza giustificato motivo a tre sedute consecutive. A tal fine, il sindaco, entro 10 giorni da raggiungimento del numero delle assenze di cui sopra, invita il consigliere interessato a presentare per iscritto, nel termine di dieci giorni dalla richiesta, le proprie controdeduzioni. Nella prima seduta utile il Consiglio Comunale esamina le controdeduzioni presentate e qualora non ritenga di accoglierle, o anche in mancanza delle stesse, dichiara la decadenza.***

### **Articolo 13**

1. Il Sindaco convoca il Consiglio, fissando il luogo, il giorno e l'ora della seduta.
2. L'avviso di convocazione è notificato ai singoli Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta; in caso di urgenza l'avviso deve essere notificato almeno ventiquattro ore prima della seduta.
3. Il Consiglio si riunisce nella sede del Comune salva diversa determinazione del Sindaco.
4. L'ordine del giorno è predisposto dal Sindaco.
5. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale e l'ordine del giorno dei lavori consiliari sono pubblicati all'albo pretorio ed affissi nei luoghi pubblici

almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta.

6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento del Consiglio.

7. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti ed i nomi dei Consiglieri e degli Assessori non Consiglieri assenti

#### **Articolo 14**

1. Ciascun Consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento.

2. Ciascun Consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento. Tale diritto è riconosciuto anche agli Assessori non Consiglieri.

3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni proposte.

4. Ciascun Consigliere può rivolgere al Sindaco, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare, interrogazioni od ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Le risposte del Sindaco o dell'assessore delegato dovranno essere fornite in un termine non superiore a trenta giorni dalla richiesta del consigliere.

#### **Articolo 15**

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al successivo comma 3.

2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvo i casi in cui lo Statuto o il regolamento prevedano la votazione per appello nominale.

3. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei Consiglieri votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto.
5. Nelle votazioni palesi, i Consiglieri che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta; quelli invece che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza di votanti richiesta dalla legge o dallo Statuto.

### **Articolo 16**

1. Quando la legge o lo Statuto non prevedano maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al Comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
2. Qualora la legge e lo Statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze, l'elezione di persone in seno ad organi interni o esterni al Comune avviene con sistemi idonei a garantire che le persone da eleggere siano espresse anche dalle minoranze, secondo le modalità indicate dal regolamento.
3. Le elezioni avvengono, salve le eccezioni stabilite dal regolamento, sulla base di candidature singole e di elenchi presentati al Consiglio con le modalità stabilite dal regolamento stesso.

### **Articolo 17**

- 1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio con il compito di curarne la verbalizzazione e di rendere pareri tecnico-giuridico su quesiti posti dai componenti del Consiglio stesso.***
2. In caso di assenza o di impedimento del Segretario il verbale della seduta verrà steso da un Consigliere comunale designato dal Sindaco.
3. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale nelle forme stabilite dalla legge,

sottoscritto da colui che ha presieduto il Consiglio e dal Segretario comunale o da colui che lo abbia sostituito nel compito di verbalizzazione. Ciascun Consigliere può chiedere la trascrizione a verbale del proprio intervento.

4. Il Consiglio approva i verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento.

### **Articolo 18**

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla Giunta comunale, al Sindaco nei casi previsti dalla legge, a ciascun Consigliere.

2. Il regolamento determina i casi e le modalità con cui il Consiglio comunale può prendere in considerazione proposte di deliberazione presentate al Consiglio da comitati, associazioni e gruppi di cittadini.

3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa.

4. I presentatori delle proposte hanno diritto di farsi assistere dagli uffici del Comune nella redazione del testo

5. Il bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica il bilancio pluriennale ed il conto consuntivo sono proposti al Consiglio dalla Giunta comunale.

### **Articolo 19**

1. Il regolamento stabilisce in quali casi e con quale modalità le commissioni consiliari, se costituite, rendano un parere sulle proposte di deliberazione.

### **Articolo 20**

1. Di ciascuna deliberazione approvata dal Consiglio è redatto verbale contenente la proposta del titolare dell'iniziativa, gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati con l'esito delle votazioni; il verbale indica altresì i nomi dei Consiglieri intervenuti nella discussione ed i voti favorevoli, quelli contrari, quelli di astensione, e, nel caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle.

2. Il verbale è sottoscritto da colui che ha presieduto la seduta durante la

trattazione e il voto della proposta e dal Segretario comunale o da colui che lo abbia sostituito.

3. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate con modalità che consentano di leggerne il dispositivo mediante affissione all'albo pretorio nella sede del Comune per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

4. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

5. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

### **Articolo 21**

1. Almeno un quinto dei Consiglieri assegnati possono presentare mozioni, previa iscrizione all'ordine del giorno.

2. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, ciascun Consigliere può presentare al voto del Consiglio ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, volti a indirizzare l'azione della Giunta o del Consiglio, fatte salve le disposizioni di cui al successivo art.48.

3. In occasione dell'esame del conto consuntivo può essere richiesta dal Sindaco, ai rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, una relazione sullo svolgimento del loro mandato.

### **Articolo 22**

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati *senza computare a tal fine il Sindaco* e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo

scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. All'ordine del giorno della seduta convocata per la votazione della mozione di sfiducia non possono essere iscritti altri argomenti.

4. Qualora sia stata presentata una mozione di sfiducia, e questa sia stata respinta, i Consiglieri che hanno sottoscritto la mozione non possono presentarne una nuova prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.

## **Capo II**

### **La Giunta Comunale**

#### **Articolo 23**

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

3. Nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge, spetta alla Giunta comunale adottare tutti gli atti di amministrazione e di gestione non riservati dalla legge e dallo Statuto ad altri organi o al Segretario comunale. In particolare spettano alla Giunta:

*a) i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla Legge o dal Regolamento ai responsabili dei servizi comunali;*

*b) la elaborazione delle linee di indirizzo e la formulazione di proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;*

*c) l'attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;*

*d) la modifica delle tariffe, l'elaborazione e proposta al Consiglio dei criteri per la determinazione di quelle nuove;*

*e) la nomina dei membri delle commissioni per i concorsi pubblici su*

*proposta del responsabile del servizio interessato;*

*f) i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;*

*g) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili e di valori mobiliari;*

*h) gli accordi di contrattazione decentrata;*

*i) decisione in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;*

*l) definizione, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, dei parametri, standard e carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;*

*m) determinazione, sentito il revisore dei conti, dei misuratori e dei modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;*

*n) autorizzazione alla resistenza in giudizio nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di Governo.*

#### **Articolo 24**

*1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, tra cui un vice sindaco, non inferiore a due e non superiore a quattro.*

*2. Le dimissioni da assessore sono valide e irrevocabili se fatte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Sindaco o consegnata personalmente al protocollo generale del Comune, esse hanno effetto dalla data in cui è effettuata la relativa surroga che comunque deve avvenire non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.*

*3. Possono essere eletti assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere. Il numero degli assessori stessi non deve essere superiore alla metà di quelli componenti la Giunta, arrotondato all'unità inferiore.*

4. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri e gli assessori comunali.
5. Nella ipotesi di cui al comma 3, non possono essere eletti cittadini che siano stati candidati nelle elezioni comunali immediatamente precedenti alla nomina.

### **Articolo 25**

1. La Giunta comunale si riunisce di norma, secondo un calendario concordato prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, o su avviso del Sindaco o di chi lo sostituisce.
2. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza, dal Vice Sindaco.
3. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.
4. La Giunta può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio, con funzione di consulenti o esperti su argomenti specifici.
5. Per la validità delle sedute della Giunta comunale è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Alle sedute della Giunta Comunale partecipa il Segretario comunale.
7. In caso di assenza o impedimento del Segretario le funzioni relative sono svolte da uno degli Assessori, designato dal Sindaco.
8. Il Segretario comunale ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dalla Giunta, nonché di stendere il verbale della seduta.
9. Il verbale della seduta è costituito dal testo delle deliberazioni approvate, con l'indicazione dei presenti e degli assenti, del numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione.
10. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da colui che lo ha sostituito.

### **Articolo 26**

1. La Giunta comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di ciascun Assessore, accompagnata dai pareri e dalle attestazioni, quando richiesti dalla legge.

2. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi.
3. La deliberazione è approvata se ottiene la maggioranza dei voti.
4. Coloro che si astengono dal prendere parte alla votazione, non si computano nel numero dei votanti n, in quello necessario per la validità della seduta; coloro che prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

***5. Le deliberazioni di competenza della Giunta (e del Consiglio) nelle materie seguenti:***

***a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;***

***b) dotazioni organiche e relative variazioni;***

***c) assunzioni del personale***

***sono sottoposte all'organo regionale di controllo, ovvero al difensore civico se istituito, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri comunali ne facciano entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate.***

***6. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.***

***7. Abrogato***

8. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate con modalità che consentano di leggerne il dispositivo mediante affissione all'albo pretorio nella sede del Comune per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge;

9. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

10. Nel caso di urgenza le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

### **Capo III**

## **Il Sindaco**

### **Articolo 27**

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, coordina l'attività dei singoli Assessori, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.
2. Spettano al Sindaco, oltre a quelli attribuitigli dalla legge o dallo statuto, tutti i compiti non espressamente riservati agli altri organi del comune e al Segretario comunale.

### **Articolo 28**

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco che lo sostituisce in via generale in caso di sua assenza o impedimento e in ogni altro caso previsto dalla legge. Dette nomine sono comunicate al Consiglio con le modalità di cui al precedente articolo 12 - comma 3.
2. Ferma restando la collegialità della Giunta il Sindaco può conferire specifiche deleghe degli Assessori nelle materie che la legge, e lo Statuto riservano alla sua competenza.
3. Agli Assessori sono delegabili funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del Sindaco.
4. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune. Di tali deleghe il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale.
5. ***Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio unitamente al provvedimento di surroga che deve essere adottato entro 30 giorni dalla revoca stessa.***

### **Articolo 29**

1. Il Sindaco può delegare ad Assessori, purché Consiglieri comunali, funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo, con atti che specificano puntualmente l'oggetto della delega. L'atto di delega è comunicato al Prefetto.

2. Il Sindaco può delegare ad impiegati del Comune funzioni di ufficiale del Governo nei soli casi previsti dalla legge.

### **Articolo 30**

1. Le deleghe di cui al presente Capo conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino alla attribuzione di una nuova delega nelle medesime materie ad altra persona.

## **Titolo III**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIFENSORE CIVICO**

#### **Capo I**

#### **Rapporti del Comune con la comunità locale**

### **Articolo 31**

*1. Ai fini dell'informazione prevista dall'art.3 il Comune provvede a far conoscere le decisioni e i provvedimenti assunti dai propri organi, uffici e servizi attraverso adeguate forme di pubblicità in aggiunta a quelle istituzionali avvalendosi degli opportuni strumenti telematici e della diffusione periodica di un notiziario da distribuire gratuitamente a tutti i nuclei familiari e alle associazioni e agli enti operanti nel suo territorio.*

### **Articolo 32**

1. Il Comune, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento, favorisce:

1. con opportuni interventi le associazioni e le organizzazioni di volontariato che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative;

2. le attività di associazioni a carattere politico-sociale, diverse dai partiti e dalle associazioni ad essi assimilabili

1. Il Comune può stipulare, con associazioni operanti nei settori di cui al punto 1.1 del comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di servizi comunali.

2. Il Comune, qualora ne sia ravvisata l'opportunità, può costituire consulte stabilendone composizione e fini.

3. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fino di cui al successivo punto del presente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
4. Il Comune consulta le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 1, come pure altre associazioni operanti nel suo ambito territoriale, iscritte nell'apposito registro secondo le norme stabilite dal regolamento, nei modi stabiliti all'art.33.

### **Articolo 33**

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, o direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze della Giunta comunale o delle competenti commissioni consiliari, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie, o le associazioni interessate iscritte nell'apposito registro.
2. Il comma I non si applica nell'adozione di atti relativi a tributi e di atti per i quali la legge o lo Statuto prevedano apposite forme di consultazione.

### **Articolo 34**

1. Il Comune può indire, per dibattere problemi di carattere generale, pubbliche assemblee di cittadini. Tali riunioni possono essere indette anche su richiesta di 80 elettori o degli organi deliberativi di almeno tre associazioni, iscritte nell'apposito registro, nel quale caso sono tenute entro 30 giorni dal deposito della richiesta, alla presenza del Sindaco o di almeno un rappresentante della Giunta comunale.
2. Il luogo, la data, l'ora dell'assemblea e l'oggetto del dibattito devono essere portati a conoscenza della cittadinanza mediante avvisi murali da affiggersi almeno 3 giorni prima della riunione.
3. Il Comune può promuovere sondaggi d'opinione nelle forme e con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio comunale.

### **Articolo 35**

1. I cittadini, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su specifici atti o aspetti della attività dell'amministrazione. La risposta verrà fornita dal Sindaco o dal Segretario comunale per iscritto entro

il termine massimo di 30 giorni.

2. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, all'amministrazione comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
3. Gli organi deliberativi di almeno due associazioni iscritte nell'apposito registro o almeno 40 cittadini possono avanzare all'amministrazione comunale proposte per l'adozione di atti amministrativi.
4. Le petizioni e le proposte sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente per materia per il loro esame. L'organo competente risponde alle petizioni e proposte entro 60 giorni dalla loro presentazione.
5. Le modalità di presentazione delle petizioni e delle proposte, le procedure per il loro esame e per la risposta sono indicate dal regolamento sulla partecipazione.

### **Articolo 36**

1. Il Consiglio comunale 6 almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono chiedere l'indizione di referendum consultivi, su materie di esclusiva competenza del Comune, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento stabilisce le procedure, le garanzie, gli effetti del referendum.
3. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

### **Articolo 37**

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal

regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad individuare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 legge 7 agosto 1990, n.241.

## **Capo II**

### **Difensore civico**

#### **Articolo 38**

1. Al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento della Amministrazione comunale nei confronti di cittadini, è istituito l'ufficio di difensore Civico.

2. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante segnalando gli eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione comunale.

#### **Articolo 39**

1. Il Difensore Civico è nominato tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e di diploma di scuola media superiore, nonché di esperienza almeno decennale nell'impiego pubblico o privato o nell'esercizio di libere professioni o di attività imprenditoriali.

2. Il Difensore Civico è nominato a scrutinio segreto dal Consiglio comunale con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, tenutesi in distinte sedute, è eletto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. La nomina è inserita all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio successiva all'elezione della Giunta, e comunque a non oltre tre mesi dalla stessa.

4. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha eletto e comunque fino all'elezione del successore ed è rieleggibile una sola volta.

5. Il Difensore Civico può essere revocato solo per gravi violazioni della legge o dello Statuto a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei

consiglieri. La mozione deve essere approvata dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.

6. Il Difensore Civico decade automaticamente quando viene a mancare uno dei requisiti richiesti per l'eleggibilità.

7. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di Consiglio regionale, provinciale o comunale, di membro degli organi di gestione delle unità socio-sanitarie locali di membro di consigli di amministrazione di consorzi cui partecipa il Comune, di componente del Comitato regionale di controllo o di sue sezioni, di ministro del culto, di amministratore di imprese o enti pubblici vincolati al Comune da contratti d'opera o da esso sovvenzionati, di consulente legale, tecnico o amministrativo che presta abitualmente la propria opera al Comune o a imprese o enti da esso controllati o sovvenzionati, di componente gli organi direttive di partito o sindacato.

8. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i Consiglieri comunali.

9. Nei casi previsti dai precedenti commi 5 e 6, o di dimissioni, il Consiglio Comunale provvederà alla sostituzione del difensore civico entro 3 mesi dalla data in cui si è determinata la vacanza, secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

10. In sede di prima applicazione l'elezione del difensore civico dovrà avvenire entro un anno dalla entrata in vigore del presente Statuto.

#### **Articolo 40**

1. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi su istanza di cittadini singoli o associati o di associazioni, enti o società che abbiano una pratica in corso, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, gli enti e le aziende da essa dipendenti, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

2. I Consiglieri comunali non possono proporre istanze al Difensore Civico.

3. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del

Difensore Civico.

4. Il Difensore Civico può intervenire d'ufficio ogni qualvolta riscontra casi analoghi a quelli segnalati con istanza.

#### **Articolo 41**

1. Nello spirito di collaborazione richiamato al successivo art.45 il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con le altre Amministrazioni interessate, l'istituzione dell'Ufficio di Difensore Civico unico per più Comuni.

2. Il Comune favorisce ogni iniziativa affinché l'amministrazione dei consorzi cui esso partecipa si doti di un Difensore Civico o si avvalga di un Difensore Civico istituito presso uno dei comuni consorziati.

#### **Articolo 42**

1. Il Difensore Civico può chiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, e chiedere all'amministrazione di convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause dei presunti abusi, disfunzioni, ritardi o carenze segnalati; può altresì accedere agli uffici per raccogliere le necessarie informazioni.

2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

#### **Articolo 43**

1. Il Difensore Civico ha diritto ad essere ascoltato dal Consiglio comunale per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle commissioni consiliari, se costituite, in ordine ad aspetti particolari.

2. Il Consiglio comunale può convocare il difensore civico per aver chiarimenti sull'attività svolta.

3. Il Difensore Civico può inviare proprie relazioni al Consiglio Comunale.

4. Il Difensore Civico, in occasione della sessione di esame del conto consuntivo, sottopone all'esame del Consiglio comunale una relazione sull'attività

svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

5. Il Consiglio comunale provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità.

#### **Articolo 44**

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale, che provvederà a fornirgli le attrezzature e i materiali d'ufficio e quant'altro necessario al buon funzionamento dell'ufficio stesso, compreso l'eventuale apporto di personale.

2. Al Difensore civico spetta un'indennità di funzione fissata dal Consiglio comunale.

### **Titolo IV**

## **ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE**

### **Capo I**

#### **Forme associative**

#### **Articolo 45**

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con la Comunità Montana e con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

#### **Articolo 46**

1. Il Comune, per migliorare lo svolgimento di determinate funzioni e la qualità dei servizi erogati, può stipulare convenzioni con altri Comuni o con la Provincia.

2. La Convenzione deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione fra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

#### **Articolo 47**

Il Comune può costituire un consorzio con altri Comuni e con la Provincia per la gestione associata di uno o più servizi.

A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei presenti una apposita convenzione ai sensi del precedente art.46, unitamente allo Statuto del Consorzio.

### **Articolo 48**

1. I progetti di convenzione di cui all'art.46 per svolgere in modo coordinato servizi o funzioni o per la costituzione o l'adesione ad un consorzio predisposti dalla Giunta comunale sono trasmessi, prima che ogni altro Comune o la provincia che aderiscono all'iniziativa abbiano deliberato in proposito, ai Consiglieri comunali che possono formulare alla Giunta proposte di emendamento, entro 20 giorni dal ricevimento del progetto.
2. In ogni caso resta fermo il diritto di ciascun consigliere di formulare le proposte di emendamento, di cui al comma precedente nella seduta consiliare di approvazione della convenzione del presente articolo.

### **Articolo 49**

1. Il Comune può stipulare convenzioni o partecipare a consorzi con enti pubblici diversi da altri Comuni e dalla Provincia.
2. Il Comune è rappresentato nei consorzi di cui al comma 1 dal Sindaco o da suo delegato.
3. Per la costituzione o la partecipazione ai consorzi di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48

### **Articolo 50**

1. Per perseguire scopi di pubblica utilità, il Comune può stipulare convenzioni e costituire o partecipare a consorzi con soggetti privati.
2. Il Comune è rappresentato nei consorzi di cui al comma i dal Sindaco o da suo delegato.
3. Per la costituzione o la partecipazione ai consorzi di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48.

### **Articolo 51**

1. Il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, partecipa alla costituzione, nelle forme e per le finalità previste dalla legge, di unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti ed efficaci alla collettività.

## **Articolo 52**

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
  - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
  - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
  - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.
4. I rappresentanti del Comune nell'organo chiamato dalla legge o dallo statuto a vigilare sulla esecuzione degli accordi di programma sottopongono al Consiglio comunale, in occasione dell'esame del conto consuntivo, una relazione sull'attività svolta.

## **Capo III**

### **Organizzazione del personale e Segretario comunale**

## **Articolo 53**

1. Il Comune gestisce i servizi mediante le strutture e con le forme che assicurino la migliore efficienza, ricercando anche la collaborazione con i privati, con i quali può partecipare, con azioni a società a prevalente capitale pubblico locale, i cui fini statuari comprendano l'erogazione di servizi dei quali può usufruire anche la popolazione del Comune.
2. Le deliberazioni relative all'assunzione di servizi sono corredate da una relazione del Revisore del conto che illustra gli aspetti economici e finanziari della

proposta.

3. Il Sindaco o chi è da esso delegato a rappresentarlo nelle società di cui al comma i riferisce annualmente, in occasione dell'esame - del conto consuntivo, sull'andamento delle società a cui il comune partecipa.

#### **Articolo 54**

1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può avvalersi di aziende speciali.
2. Le modalità di costituzione, la composizione ed il funzionamento degli organi nonché il controllo delle aziende speciali sono determinati dal Consiglio comunale.

#### **Articolo 55**

1. Per la gestione dei servizi sociali il Comune può costituire istituzioni, la cui competenza sia individuata nella deliberazione istitutiva delle stesse, e può avvalersi delle eventuali concorso di organizzazioni di volontariato.

### **Capo III**

#### **Organizzazione del personale e Segretario comunale**

#### **Articolo 56**

1. L'organizzazione degli uffici del Comune si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza degli uffici e dei servizi.
2. Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici e dei servizi del Comune, al cui vertice è posto il Segretario.

#### **Articolo 57**

1. Gli uffici del Comune sono organizzati in unità operative individuate dal regolamento.
2. I responsabili delle unità operative previste dal regolamento, sono nominati dal Sindaco, sentito il Segretario, nei limiti delle disposizioni contrattuali e della normativa del pubblico impiego.

#### **Articolo 58**

1. Ferma restando la responsabilità generale del Segretario comunale, il

Sindaco individua, per ciascuna unità operativa, un impiegato che supplisce il responsabile in caso di assenza.

2. Il Sindaco definisce e attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti con regolamento nel rispetto dell'art.51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 59**

1. Il regolamento individua per ciascun tipo di procedimento l'unità operativa responsabile della istruttoria, e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Quando il responsabile del procedimento non sia individuato nel Segretario, responsabile del procedimento è l'impiegato responsabile dell'unità operativa o, in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce ai sensi dell'art.58.

### **Articolo 60**

1. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
2. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
  - a) struttura organizzativo-funzionale;
  - b) dotazione organica;
  - c) modalità organizzative della commissione di disciplina.

### **Articolo 61**

***1. E' consentita la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art.110 T.U.EE.LL. approvato con D.L.gvo 18.08.00 n.267.***

2. Spetta al Segretario il rilascio di tutti gli atti ricognitivi, di valutazione e di intimazione che la legge o lo Statuto non riservano agli organi del Comune.

### **Articolo 62**

1. La presidenza delle gare spetta al ***Responsabile del Servizio competente***;
2. Le commissioni di concorso per l'assunzione di personale sono presiedute dal Segretario e sono formate esclusivamente da esperti, estranei al Consiglio e alla Giunta comunale, in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento.
3. La responsabilità del Segretario nelle procedure di concorso è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

#### **4. Abrogato**

### **Articolo 63**

1. Il Segretario ***in quanto Direttore Generale*** e i responsabili delle unità operative rispondono dell'attuazione degli obiettivi individuati dagli organi del Comune e dei programmi da questi approvati.
2. Spetta al Segretario ***in quanto Direttore Generale*** organizzare e dirigere l'attività degli uffici che da esso dipendono, secondo i criteri stabiliti dall'art.56.
3. ***Il Segretario Comunale o il Direttore Generale, ove esista, esercita il potere disciplinare nei confronti dei Responsabili dei Servizi titolari di posizioni organizzative e del personale assegnato agli uffici o servizi cui il Segretario (o il Direttore Generale) sia stato incaricato della gestione. E' fatta salva l'azione disciplinare nei confronti del restante personale per responsabilità diretta verso il Segretario Comunale o Direttore Generale***
4. Il Segretario può emanare circolari esplicative di leggi e regolamenti.

### **Articolo 64**

1. Il Segretario è responsabile della trasmissione delle deliberazioni al Comitato Regionale di Controllo ed ai Capi-Gruppo consiliari.

### **Articolo 65**

1. Il regolamento individua i casi e disciplina i criteri con cui il Segretario può essere sostituito da altro impiegato.

## **Capo IV**

### **Controlli**

### **Articolo 66**

1. Il controllo della gestione è esercitato dal Revisore dei Conti eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri.
2. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e non è revocabile salvo inadempienze ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il Revisore dei Conti, esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto; nell'esercizio delle quali può disporre ispezioni, acquisire documenti e convocare dirigenti e impiegati, che hanno l'obbligo di rispondere. Può presentare relazioni e documenti al Consiglio comunale, e, se richiesto, ha l'obbligo di collaborare con questo.
4. Il revisore dei conti ha diritto ad assistere alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale; può, su richiesta, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla sua attività.
5. L'indennità del Revisore dei Conti è stabilita dal Consiglio comunale sulla base di un disciplinane d'incarico entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

## **Titolo V**

### **FUNZIONE NORMATIVA**

#### **Articolo 67**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E ammessa l'iniziativa da parte di almeno il quindici per cento dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberati dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro

trenta giorni, e sono approvati se ottengono due volte il voto favorevoli della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. L'amministrazione curerà il recapito gratuito di copia dello Statuto e delle sue eventuali modifiche a tutti i nuclei familiari residenti o che stabiliranno la loro residenza nel territorio del Comune e ne fornirà gratuitamente copia ai cittadini e alle associazioni che ne facessero richiesta.

### **Articolo 68**

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esse demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata alla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere nonché ai cittadini ai sensi di quanto disposto dall'art.35 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati anche su loro richiesta.

6. I regolamenti, approvati dal Consiglio comunale a maggioranza semplice, sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

### **Articolo 69**

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel

rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che vengano ad incidere sul loro contenuto.

## **Articolo 70**

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari *per l'esercizio di funzioni ad esso attribuite dalle Leggi dallo Statuto e dai Regolamenti*.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma I devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. *Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie e nei casi indicati dagli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL. approvato con D.L.gvo 18.08.2000 n.267.* Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

## **Articolo 71**

### **Norme transitorie e finali**

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo che sia stato ottemperato agli adempimenti di legge.

2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.